

**COMUNE DI BREGANZE
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 12 DEL 24/04/2012
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 29.11.2012**

ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2012

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l'applicazione nel Comune di Breganze dell'Imposta Municipale Propria (IMU).¹
2. Il Regolamento viene adottato allo scopo di disciplinare, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente per l'applicazione dell'imposta e relativa attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, nonché le norme del regolamento generale delle entrate del Comune di Breganze se ed in quanto compatibili.²

Art. 2 – Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze. L'assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale e che la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, se destinate effettivamente e in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
3. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quello previsto dalla legge, il soggetto passivo nel considerare pertinenza dell'abitazione principale utilizza prioritariamente i seguenti criteri: 1) la pertinenza iscritta in catasto unitamente all'unità abitativa, 2) la pertinenza con la rendita catastale più elevata.

Art. 3 – Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. Sono equiparate all'abitazione principale per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni:
 - a. le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

¹ Eliminato il riferimento all'art 59 D.Lgs 446/97.

² Comma modificato

- b. La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- 2. Sono equiparate all'abitazione principale per la sola applicazione della detrazione, con esclusione della maggiorazione prevista per i figli:³
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b. gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ex IACP).
 - c. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.⁴

Art 4 – Definizione delle aree edificabili e determinazione dei valori⁵

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
- 1.bis Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi⁶.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, spetta alla Giunta Comunale determinare periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche i valori minimi delle aree fabbricabili del territorio del comune serventi all'attività interna dell'ufficio tributi. Tali valori minimi così determinati saranno assunti a riferimento esclusivamente per gli accertamenti dell'ufficio tributi, per la verifica della base imponibile dichiarata dai proprietari di aree fabbricabili, ai fini del calcolo dell'imposta.
- 3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 salvo che da atti ufficiali (atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.) si possano evincere valori superiori.
- 4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.
- 5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'intervento edificatorio sull'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e ad agli

³ Comma modificato

⁴ Aggiunta lettera c)

⁵ Modifica titolo articolo: inserito "definizione aree edificabili"

⁶ interpretazione autentica dell'art 36 c. 2 DL 04/07/2006 nr 223 conv.in Legge nr 248/2006

interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.

6. I valori minimi determinati dalla Giunta Comunale hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI.

Art. 5 – Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Sono considerati terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; il soggetto passivo di imposta deve essere persona fisica coltivatore;
 - b) diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, ex SCAU ora INPS – Sezione Previdenza Agricola – con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - c) Il volume d'affari, determinato per l'anno precedente a quello d'imposizione, relativo all'attività svolta in agricoltura dal soggetto passivo e dei componenti il suo nucleo familiare, deve essere superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, e relativo all'anno precedente a quello di imposizione. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA – ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – si presume pari al limite massimo prescritto per l'esonero stesso;
 - d) Sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.
2. La finzione giuridica di cui al comma 1 decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.
3. Nel caso in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti sopra individuati, la finzione giuridica predetta opera nei confronti di tutti i comproprietari.⁷

Art. 6 – Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupero a norma dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e i fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta come fabbricati a partire dalla data di ultimazione lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data di accatastamento dell'immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla

⁷ comma modificato

data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia elettrica, gas, acqua, ecc.

2. Per i fabbricati parzialmente costruiti e accatastati, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Art. 7 – Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.⁸

Art. 8 – Dichiarazioni

1. Nelle more dell'approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, sono valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 9 – Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri purchè l'imposta relativa agli immobili in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 10,00 (dieci).
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00 (dieci).
4. Soppresso⁹
5. Soppresso¹⁰

Art. 10 – Accertamento con adesione

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni della quota comunale¹¹

⁸ sopresse le parole "soltanto ai fabbricati"

⁹ comma soppresso

¹⁰ comma soppresso

¹¹ modificato titolo con aggiunta "quota comunale"

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale della quota di competenza comunale.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale vigente tempo per tempo maggiorati di 3 punti sul tasso legale così come fissato nel vigente regolamento delle entrate comunali.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori alla soglia fissata dall'art 9 comma 2 del presente regolamento.¹²
5. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, limitatamente alla parte di competenza del Comune. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.¹³

Art. 12 – Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree¹⁴

1. Soppresso
2. Soppresso
3. Soppresso
4. Soppresso

Art. 13 – Incentivi all'ufficio tributi¹⁵

1. Soppresso
2. Al personale addetto alle attività dell'Ufficio Tributi è riservato un compenso incentivante, in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, commisurato alla percentuale delle somme riscosse a seguito dell'attività di accertamento secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 49/2001 che si intende ora applicabile anche per l'IMU

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 per quanto non ivi previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'Imposta Municipale Propria (IMU).

¹² comma modificato

¹³ comma modificato con limitatamente alla parte di competenza del Comune

¹⁴ Art 12 – Soppresso

¹⁵ modificato titolo e soppresso comma 1